

**DELIBERA N. 78/26/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE  
INPOSTE.IT - S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELL'ALLEGATO  
A ALLA DELIBERA N. 78/23/CONS  
(CONT. N. 15/25/DSP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 25 marzo 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei*

*servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” e, in particolare;*

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” (CAD);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri precedentemente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sopra richiamato;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” e, in particolare, l’art. 1, comma 291;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 78/23/CONS, del 30/03/2023, e, in particolare, il suo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)*” (di seguito denominato “*Regolamento licenze speciali*”);

VISTO l'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) il quale prescrive che *«ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37) e 44 del Regolamento eIDAS»*;

VISTO l'invito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 14 giugno 2023, pubblicato sul proprio sito internet;

VISTO il provvedimento sanzionatorio n. 27481/2018 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 12 dicembre 2018 e il provvedimento di non luogo a procedere della medesima Autorità nella sua adunanza del 25 novembre 2025, per ravvedimento operoso;

VISTO l'atto di contestazione della Direzione Servizi Postali n. 15/25/DSP, del 02/10/2025, notificato in pari data alla società INPOSTE IT - S.p.A. (in prosieguo anche solo Inposte);

CONSIDERATO che Inposte non ha comunicato l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

### **a. Il fatto**

La Direzione Tutela dei Consumatori dell'Autorità, con la nota di cui al prot. n. 55087 del 04/03/2025, trasmessa su richiesta del Corecom della Puglia per un procedimento (n. GU14/710525/2024) nell'ambito di una definizione di controversia in materia di sospensione dei servizi di telefonia - poi definito con la delibera del Corecom Puglia n. 70/2025 del 23/06/2025 - sottoponeva all'esame della Direzione Servizi Postali, per le verifiche di competenza sul rispetto della normativa di settore, il servizio tNotice, contrattualizzato dalla società INPOSTE.IT - S.p.A. ai principali gestori di servizi di telefonia.

Sulla scorta della documentazione disponibile, la Direzione servizi postali dell'Autorità, con nota prot. n. 122179 del 16/05/2025, segnalava all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (presso cui pendeva un procedimento per pubblicità ingannevole a carico di Inposte) e al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* la condotta della Società di commercializzazione e promozione della cd. "Raccomandata elettronica" come equivalente al servizio di notificazione postale tradizionale.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per quanto di propria competenza, riscontrava con nota del 26/11/2025 (prot. n. 303901) con la quale comunicava di aver archiviato il procedimento nell'adunanza del 25/11/2025 per ravvedimento operoso sotto il profilo della pubblicità ingannevole, avendo l'azienda eliminato sul sito web *«le affermazioni tese ad equiparare tale prodotto alla raccomandata a/r. (...)»*.

La Direzione servizi postali dell'Autorità, inoltre, con nota prot. n. 122167 del 16/05/2025 e poi con nota prot. n. 139567 del 05/06/2025, distinguendo il profilo della pubblicità ingannevole da quello dell'offerta al pubblico, di propria competenza, invitava la Società a non proseguire nella commercializzazione del Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) non qualificato della cd. "Raccomandata Elettronica" per finalità estranee a quelle consentite dalla normativa vigente e a uniformarsi alla vigente normativa postale. Con due riscontri, rispettivamente in data 26/05/2025 (prot. n. 130063) e 16/06/2025 (prot. n. 149267), la Società, pur disponibile a migliorare il profilo della comunicazione al pubblico, ribadiva la correttezza dell'uso del servizio tNotice come equivalente al servizio postale della raccomandata A/R. Faceva seguito, poi, su richiesta della Direzione (nota prot. n. 212637 del 01/09/2025), la copia del contratto tNotice intercorrente tra la Società e la società Engineering, stipulato per conto dell'operatore telefonico TIM S.p.A.

In tale contratto si riporta esplicitamente in calce che *«(...) la tipologia di tNotice di cui sopra sarà usata dal cliente quale strumento di postalizzazione per l'invio di documenti a loro controparti pubbliche e private, in alternativa alla canonica corrispondenza cartacea e alla corrispondenza a mezzo Posta Elettronica Certificata (...)»* (sottolineato nostro).

Dalla lettura del contratto si evinceva che Inposte - al di là del servizio digitale offerto - opera anche come operatore postale per la postalizzazione delle comunicazioni ogni qualvolta sia impossibile raggiungere il destinatario elettronicamente, ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile.

Questa attività di postalizzazione cartacea è prevista dall'Operatore per il caso in cui le comunicazioni effettuate via mail ai soggetti non vanno a buon fine o perché questi ultimi non hanno la mail attiva o funzionante ovvero non la leggono; quando le mail di tNotice non vanno a buon fine, le medesime comunicazioni possono essere inviate per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, sotto forma di copia analogica di tali documenti. Inposte ha, infatti, sviluppato un sistema di postalizzazione: i) elettronico attraverso il Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) della cd. "Raccomandata Elettronica" a marchio tNotice, ii) in forma analogica (opzione dichiarata come utilizzata in via solo accessoria) in linea con le esigenze che il mercato richiede.

## **b. La contestazione**

Alla luce delle interlocuzioni occorse e degli atti acquisiti, la Direzione servizi postali elevava formale atto di contestazione n. 15/25/DSP, del 02/10/2025, notificato in pari data.

Secondo il costrutto giuridico compendiato nella contestazione, in estrema sintesi Inposte, nell'ambito del servizio della cd. "Raccomandata elettronica" commercializzato con il marchio tNotice, svolge anche un servizio di recapito postale tradizionale per la notifica di atti amministrativi impositivi, emessi da soggetti gestori di servizi pubblici (nel caso che ci occupa, gestori di comunicazioni elettroniche, ma in realtà risulta che lo faccia anche rispetto ad altri servizi d'interesse generale), ai quali la normativa vigente attribuisce effetti giuridici, peraltro potenzialmente pregiudizievoli, per i destinatari e, segnatamente in via esemplificativa, atti di diffida e messa in mora, di sospensione e di decadenza/interruzione del servizio erogato all'utenza.

Ad avviso della Direzione competente, la postalizzazione della notifica di atti come quelli di cui alla fattispecie concreta va effettuata da soggetto in possesso del titolo abilitativo di cui alla delibera n. 78/23/CONS. Ritenuto, pertanto, che lo svolgimento del servizio in questione rappresenti una violazione degli obblighi relativi al possesso del titolo abilitativo prescritto per l'attività di notifica degli atti amministrativi impositivi, con l'atto di contestazione in argomento è stata contestata la violazione delle previsioni di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 78/23/CONS, condotta sanzionabile, così come previsto dall'art. 15, comma 1, medesima delibera, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 261/1999.

## 2. Le deduzioni della Società

Inposte ha partecipato al procedimento presentando, in data 21/10/2025 (*prot. n. 0264083*), una propria memoria difensiva e richiedendo, contestualmente, di essere sentita sui fatti oggetto della contestazione al fine di poter ulteriormente chiarire la propria posizione (audizione tenutasi poi in data 11 novembre 2025).

Nella memoria difensiva presentata, preliminarmente, la Società evidenzia che *«l'attività svolta da InPoste e oggetto di contestazione riguarda la postalizzazione tramite servizio tNotice (...). La Delibera 78/23/CONS che si assume violata, invece, contiene, in allegato, il Regolamento in materia di rilascio delle Licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (Legge 20 novembre 1982, n.890) e di violazioni del Codice della strada (articolo 201 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285). L'art. 2 del citato Regolamento, nel definire l'ambito di applicazione dello stesso, stabilisce che: "Il presente Regolamento definisce i requisiti per il rilascio delle licenze individuali speciali e gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse per l'attività di notificazione degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi, qualora l'Amministrazione competente decida anche per tale ultima tipologia di atti di avvalersi del servizio di notificazione a mezzo posta". Il successivo art. 15 del Regolamento prevede solo sanzioni per l'esercizio,*

*senza aver conseguito la prescritta licenza individuale speciale, dell'attività di notificazione a mezzo del servizio postale».*

La Società richiama il secondo comma dell'art. 1 della l. n. 689/1981, che vieta di applicare sanzioni amministrative oltre i casi espressamente previsti, sancendo dunque il divieto di analogia. Tale principio, analogo a quanto stabilito dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile e dall'art. 1 del Codice penale, impedisce l'estensione interpretativa delle norme sanzionatorie.

La Società illustra, poi, il funzionamento della "Raccomandata elettronica" tNotice, richiamando l'art. 3, n. 38, del Regolamento eIDAS, che definisce il servizio elettronico di recapito certificato quale sistema che consente la trasmissione telematica con prova di invio e ricezione. Richiama, inoltre, l'art. 45 del CAD, secondo cui un documento informatico si considera consegnato quando reso disponibile all'indirizzo dichiarato dal destinatario. Ne deriva che non è necessario identificare con certezza l'utente tramite l'*mail*, bastando la dichiarazione di appartenenza della mail al titolare – principio che vale anche per la PEC, legata al titolare tramite autodichiarazione e iscrizione negli appositi registri pubblici. tNotice, sostiene la Società, opera allo stesso modo utilizzando l'indirizzo comunicato dall'utente al gestore del servizio.

Riguardo all'art. 1, comma 1-ter del CAD, la Società afferma che la norma individua gli ambiti di utilizzo dei SERC qualificati, ma non esclude che i SERC non qualificati possano produrre effetti giuridici. A sostegno di ciò richiama l'art. 43 del Regolamento eIDAS, che vieta di negare effetti probatori a un SERC solo perché non qualificato; occorrerebbe piuttosto verificare in concreto quali eventuali requisiti di validità non sarebbero soddisfatti.

Quanto ai titoli abilitativi, la Società ribadisce di operare nel rispetto della normativa, disponendo dell'Autorizzazione Generale AUG/5515/2020 per i servizi di "raccomandata elettronica" e di un sistema di postalizzazione sia elettronica sia analogica, conforme agli artt. 2 e 3-bis del CAD per i casi in cui il destinatario non disponga di un domicilio digitale.

In conclusione, la Società sostiene che tNotice offre un servizio elettronico di recapito certificato idoneo a fornire prove di invio e ricezione analoghe a quelle della PEC o della raccomandata A/R e, ritenendo infondate le contestazioni, chiede l'archiviazione del procedimento.

Durante l'audizione dell'11/11/2025, la Società ha ribadito quanto già indicato nella memoria difensiva del 21/10/2025, specificando di operare come fornitore di servizi elettronici fiduciari di recapito certificato senza svolgere attività postale che richieda licenza individuale. Il servizio consiste nell'invio elettronico delle comunicazioni ai clienti e, solo su richiesta e in caso di mancata consegna, nell'inoltro di un file PDF per stampa e postalizzazione.

La Società ha precisato di offrire esclusivamente recapiti elettronici certificati, mai utilizzati per notifiche giudiziarie o sanzioni del Codice della Strada, per cui sarebbe necessaria una licenza speciale. Nel caso contestato, il servizio è impiegato per preavvisi

di distacco per morosità, esclusi dalla regolamentazione citata e, trattandosi di comunicazioni elettroniche, non soggetti comunque alla delibera.

La Società ritiene il SERC è valido come alternativa a raccomandata A.R. o PEC per comunicare sospensioni o mancati pagamenti, dato che la normativa consente di eleggere un domicilio digitale speciale per specifici affari *ex* D.Lgs. n. 82/2005. Tale elezione rende opponibile forma, data e ricezione delle comunicazioni via SERC.

Infine, la Società ha sostenuto che il SERC tNotice offre un'efficacia almeno pari a raccomandata A/R e PEC, assicurando la consegna telematica all'indirizzo *mail* dichiarato dal cliente.

### **3. Il quadro normativo e le valutazioni dell'Autorità**

#### **a. Normativa di riferimento**

Nel tratteggiare il quadro normativo che caratterizza la fattispecie in argomento si evidenzia quanto segue.

Com'è noto, la licenza individuale è il titolo abilitativo necessario per l'offerta al pubblico di singoli servizi postali "non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale" (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 261/1999), tra i quali si annoverano, per quanto di interesse, "i servizi relativi agli invii raccomandati" (art. 3, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 261/1999). Il rilascio della licenza individuale "può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione" (art. 5, commi 2, D.Lgs. n. 261/1999).

A seguito della legge 4 agosto 2017, n. 124, anche i servizi inerenti alle comunicazioni e alle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari (legge 20 novembre 1982, n. 890) nonché le notificazioni delle violazioni del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201) non sono più riservati a Poste Italiane ma, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 261/1999, rientrano nel campo di applicazione del servizio universale e possono essere offerti al pubblico da operatori muniti della licenza individuale "speciale", il cui rilascio "*deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi*".

I requisiti e gli obblighi che gli operatori alternativi sono tenuti a rispettare ai fine del rilascio della licenza speciale per lo svolgimento dei servizi di notifica di tali atti sono stati definiti dall'Autorità con la delibera n. 77/18/CONS, recentemente oggetto di un'importante revisione in chiave pro-concorrenziale, operata con la delibera n. 78/23/CONS.

Tale ultima delibera ha, tra l'altro, esteso l'obbligo di conseguire la licenza individuale speciale anche ai fini della notifica di "*atti amministrativi impositivi*".

In particolare, il Regolamento allegato alla delibera n. 78/23/CONS (di seguito "*Regolamento*"), «*definisce i requisiti per il rilascio delle licenze individuali speciali e*

*gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse per l'attività di notificazione degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi, qualora l'Amministrazione competente decida anche per tale ultima tipologia di atti di avvalersi del servizio di notificazione a mezzo posta (...)*” (art. 2, comma 1). Per “notificazione degli atti amministrativi impositivi” si intende, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m), del Regolamento, “l’attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti amministrativi diversi da quelli di cui alle lettere k) e l)”, vale a dire diversi, rispettivamente, dagli atti giudiziari (lett.k) e dalle sanzioni al Codice della strada (lett.l). Al fine di semplificare il sistema delle licenze, l’art. 3, comma 2, del Regolamento ha distinto due tipologie di licenze: la “Licenza individuale speciale di tipo A”, necessaria per svolgere l’attività di notificazione degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi, e la “Licenza individuale speciale di tipo B”, che abilita lo svolgimento dell’attività di notificazione delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi.

Nel caso che ci occupa assume quindi centralità, in quanto normativa fondante della contestazione, la delibera n. 78/23/CONS, che - ai sensi della legge n. 124/2017, il cui articolo 1 ha abrogato l’articolo 4 del D.Lgs. n. 261/1999 - reca il regolamento per il rilascio delle licenze per il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse, a cui ha fatto seguito l’emanazione del cd. disciplinare, di cui al Decreto Ministeriale (DM 28 settembre 2023) che definisce le procedure operative ai fini del rilascio delle licenze individuali speciali. In particolare, l’art. 1, c. 1, lett. B) del predetto Regolamento prescrive il possesso della licenza individuale speciale di tipo B (che prevede oneri semplificati rispetto a quelli contemplati per chi svolge attività di notifica degli atti giudiziari), per la notifica, tra gli altri, dei cd. atti amministrativi impositivi.

Segnatamente di questa delibera vengono in rilievo:

- l’art. 1, comma 1, lett. g), dell’Allegato A, che individua la «“licenza individuale speciale”»: il titolo rilasciato dal Ministero, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo, che abilita il soggetto interessato ad offrire il servizio di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse ai sensi della legge 20 novembre 1982 n. 890 nonché delle violazioni di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
- l’art. 1, comma 1, lett. i) dell’Allegato A, secondo cui «[a]i fini del presente regolamento si intende per: “invii registrati”: invii di corrispondenza accettata e sottoscritta dal destinatario»;
- l’art. 1, comma 1, lett. j) dell’Allegato A, secondo cui «[a]i fini del presente regolamento si intende per: “invii certificati”: invii di corrispondenza tracciata temporalmente e geograficamente dall’accettazione fino al recapito»;

- l'art. 1, comma 1, lett. m) dell'Allegato A, secondo cui «*[a]i fini del presente regolamento si intende per: “notificazione degli atti amministrativi impositivi”: l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti amministrativi diversi da quelli di cui alle lettere k) e l) [atti giudiziari; multe, n.d.r.]»;*
  - l'art. 2, comma 1, dell'Allegato A, secondo cui «*[i]l presente Regolamento definisce i requisiti per il rilascio delle licenze individuali speciali e gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse per l'attività di notificazione degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi, qualora l'Amministrazione competente decida anche per tale ultima tipologia di atti di avvalersi del servizio di notificazione a mezzo posta, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale speciale, nel rispetto del principio di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza»;*
  - l'art. 3, comma 1, dell'Allegato A, secondo cui «*[l]'attività di notificazione di cui all'articolo 2 è subordinata al rilascio della licenza individuale speciale»;*
  - l'art. 3, comma 2, lettera b), dell'Allegato A, secondo cui «*[l]a licenza individuale speciale può avere ad oggetto: l'abilitazione a svolgere la sola attività di notificazione degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere l) e m) (Licenza individuale speciale di tipo B per svolgere l'attività di notificazione delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi)»;*
  - l'art. 3, comma 4, dell'Allegato A, secondo cui «*[i]l rilascio della licenza individuale speciale è richiesto per svolgere anche una sola delle fasi in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, si articola il servizio postale per svolgere l'attività di notificazione di cui all'articolo 2»;*
- l'art. 4, comma 2, dell'Allegato A, secondo cui «*[i]l Ministero provvede al rilascio del suddetto titolo con le modalità previste e nei termini indicati dal Disciplinare»;*
- l'art. 15, comma 1, dell'Allegato A, secondo cui «*[l]'esercizio dell'attività di notificazione a mezzo del servizio postale, senza aver conseguito la prescritta licenza individuale speciale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, del decreto legislativo».*

Viene inoltre in rilievo la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l'art. 1, comma 291, su cui si tornerà di seguito, che prescrive per la notifica di atti amministrativi impositivi esclusivamente la raccomandata A/R o la PEC.

Secondo la normativa primaria e regolamentare vigente, dunque, per notificare a un cittadino un atto amministrativo impositivo occorre una raccomandata A/R (o la PEC).

Quest'ultima è una tipologia di spedizione postale espressamente idonea *ex lege* a fornire prova legale, fino a querela di falso, non solo dell'invio, ma soprattutto dell'avvenuta consegna e ricezione da parte del destinatario, tramite la restituzione al mittente di una cartolina firmata e vidimata da un incaricato di pubblico servizio (il cd. postino: tale è definito dall'art. 358 del Codice penale, come noto, nell'esercizio delle sue funzioni), attestante data, ora e firma del ricevente. Le sue caratteristiche principali sono quindi il valore probatorio forte (necessario per definire per es. disdette, diffide, atti legali), la consegna personale al destinatario e, non ultimo, la individuazione inconfutabile dei dati di mittente e destinatario per la relativa ricevuta.

Occorre una licenza individuale speciale per poter notificare correttamente tali atti cartolari. La delibera n. 78/23/CONS, cogliendo la differenza tra gli atti giudiziari e altri atti, anche facendo tesoro di quanto richiedono normalmente le stazioni appaltanti pubbliche nonché della giurisprudenza civilistica, nell'ottica della semplificazione amministrativa in favore degli operatori postali, ha introdotto una distinzione - poi ripresa dal disciplinare ministeriale - tra la licenza individuale speciale di tipo A (per gli atti giudiziari e le multe) e la licenza individuale speciale di tipo B, per la notifica proprio di tale tipologia di atti, che sono meno "impegnativi" sia per il mittente sia per il destinatario rispetto agli atti giudiziari in senso stretto e alle violazioni del codice della strada. E infatti la regolamentazione ha posto requisiti meno stringenti (non vi sono obblighi di formazione specialistica per gli addetti al recapito né il possesso di un numero minimo di dipendenti) per chi voglia svolgere l'attività di notifica di questi ultimi. È, peraltro, buona pratica invalsa tra gli operatori postali di corrispondenza che svolgono anche o solo attività di notifica di atti non giudiziari munirsi prudenzialmente di più titoli abilitativi, in considerazione della circostanza per cui la corrispondenza è riservata ai sensi dell'art. 15 della Costituzione e l'operatore non può conoscerne il contenuto.

Integra il quadro normativo di riferimento poi, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di "*Bilancio di previsione dello Stato*", che all'art. 1, comma 291, prescrive che «*[i] gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*» (nostro il sottolineato).

Quanto alla normativa che la parte invoca, essa attiene alle notifiche digitali (Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014; decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha introdotto il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e ai Servizi di recapito certificato (SERC) e qualificato (SERCQ), sui quali questa Autorità non ha competenza.

## **b. Le valutazioni dell’Autorità**

Dalla ricostruzione della fattispecie concreta oggetto dell’accertamento emerge che:

- nella prima fase, quella della notifica della c.d. raccomandata elettronica, Inposte utilizza uno strumento che non è ammesso dalla norma primaria per la notifica di atti amministrativi impositivi, ad alto “impatto” per l’utenza, sia per il mittente (P.A. o incaricato di servizio pubblico) sia per il destinatario di servizi di pubblica utilità: infatti la norma primaria di cui alla citata legge n. 160/2019 richiede che la notifica sia fatta con Raccomandata A/R, ovvero con PEC;

- nella seconda fase, che è quella su cui si focalizza il presente provvedimento e che non è affatto residuale né accessoria, ma è la prassi in ragione del forte tasso d’insuccesso che si registra rispetto al primo quasi sempre infruttuoso tentativo di recapito della cd. raccomandata tNotice, l’attività postale di tipo “cartolare” che Inposte ha messo in piedi viene svolta senza titolo abilitativo, cioè senza la licenza individuale speciale di tipo B;

- tra la prima e la seconda fase di tentato recapito decorre un lasso di tempo cui le norme di legge attribuiscono effetti giuridici e che purtroppo non è sanabile quando, in sostituzione della raccomandata A/R imposta dalla legge n. 160/2019 sin dal primo tentativo di recapito, viene utilizzato uno strumento di notifica cui la norma di legge non attribuisce effetti significativi per il diritto.

In ragione della circostanza per cui il processo di notifica in argomento non è interamente telematico, in quanto – come dichiarato anche dalla parte – la raccolta e la distribuzione, qualora non vada a buon fine la comunicazione a mezzo semplice *email*, avvengono utilizzando l’ordinario processo cartaceo, si ritiene che la Società non operi in regola con le norme sulle licenze e che essa debba essere munita di licenza individuale speciale di tipo B, prescritta dalla delibera n. 78/23/CONS per lo svolgimento dell’attività di notifica dei cd. atti amministrativi impositivi (ivi incluse, quindi, le comunicazioni di morosità e preavviso e avviso di sospensione e di distacco delle utenze), ai sensi dell’art. 1, comma 291, della l. n. 160/2019 citata.

Invero, l’assoggettamento della notifica degli atti amministrativi impositivi ai requisiti della delibera n. 78/23/CONS è finalizzato a garantire che la notifica ai cittadini di atti giuridicamente rilevanti sia svolta da soggetti a loro volta particolarmente affidabili. Si tratta di atti destinati a produrre effetti giuridici a partire dal termine iniziale, coincidente con il loro ingresso nella sfera di conoscenza del destinatario.

La parte, poi, contesta la qualifica di “*atti amministrativi impositivi*” per le comunicazioni di messa in mora e preavviso di sospensione su cui si fonda la contestazione.

Rispetto a tale eccezione si osserva quanto segue.

Com’è noto, il regime dei servizi di pubblica utilità (quali sono quelli telefonici, idrici, elettrici e così via) si connota, rispetto ad altre attività di erogazione di beni e servizi svolti in ambito imprenditoriale, per la sussistenza in capo all’esercente di una serie di

obblighi funzionali alla realizzazione dell'interesse pubblico che, di regola, non incombono sugli operatori privati. Gli obblighi di servizio pubblico si sostanziano nel rispetto dei principi di imparzialità, regolarità, doverosità e continuità dei servizi che limitano la libertà organizzativa imprenditoriale del gestore in deroga all'art. 2082 del Codice civile e conformano, quindi, l'autonomia privata ai fini di interesse generale. In effetti, i gestori dei servizi di pubblica utilità, a prescindere dalla veste giuridica formale, pubblica o privata, sono stati sotto vari aspetti assimilati alla Pubblica Amministrazione e pertanto assoggettati a talune regole a essa proprie, a esempio, in tema di trasparenza e di procedure a evidenza pubblica nonché in materia di accesso ai relativi atti. In materia di accesso, infatti, la rilevanza attribuita alle finalità pubblicistiche perseguite dai gestori dei servizi di pubblica utilità determina l'assoggettamento dei relativi atti, ancorché di natura privatistica, alle "regole" pubblicistiche in materia di ostensibilità dei documenti.

Tale evoluzione è stata recepita, del resto, anche a livello normativo dalla legge n. 241/90 che, all'art. 22, con riferimento alla disciplina del diritto di accesso, prevede che si intende «*per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*» e all'art. 23 dispone che «*[i]l diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. (...)*».

Nel merito, quindi, si evidenzia che gli atti amministrativi non sono solo quelli adottati da pubbliche amministrazioni, ma anche quelli emessi da soggetti privati nell'esercizio di funzioni d'interesse pubblico o nello svolgimento di servizi pubblici e sono da considerarsi impositivi laddove impongono al destinatario un obbligo di *facere* e incidono con effetti diretti nella sfera giuridica del destinatario, come nel caso della comunicazione di richiesta di adempiere all'obbligo di pagamento del servizio pubblico oggetto del contratto entro un certo termine. Nel novero di tale categoria, ai fini della regolamentazione sopra richiamata, vanno, quindi, incluse anche le comunicazioni di mancato pagamento, diffida e messa in mora, preavviso e avviso di sospensione e di distacco inerenti alle bollette relative a utenze di servizi di pubblica utilità, forniti da gestori di servizi pubblici e di interesse economico generale. Per tali tipologie di atti la citata legge n. 160/2019 richiede la notifica via raccomandata A/R (o la PEC), per garantire la piena conoscenza legale da parte del destinatario e per far decorrere in maniera corretta i termini per eventuali attività ulteriori (eccezioni, opposizioni, accesso agli atti, azioni legali, etc.) e per rendere l'atto opponibile a terzi e presentabile all'autorità giudiziaria come prova valida fino a querela di falso. Non è un caso, allora, se la definizione di "atti amministrativi impositivi" offerta dal Regolamento di cui alla delibera n. 78/23/CONS sia lata, in quanto riguarda una categoria di "atti amministrativi" che, come recita l'art. 1 comma 1 lett. m), sono «*...atti amministrativi diversi da quelli di cui alle lettere k) e l)*», e dunque diversi dagli atti giudiziari o dagli atti afferenti a violazioni del CDS.

È questo, del resto, il senso del richiamato art. 1, comma 291, della legge n. 160/2019, che disciplina la materia e che impone/circoscrive, per le notifiche inerenti a

sospensione/interruzione di servizi di pubblica utilità o la raccomandata postale A/R o alternativamente la PEC e lo fa, evidentemente, perché secondo tale norma solo tali tipi di invio consentono la registrazione e la certificazione della singola missiva.

Orbene, percorrendo tali concetti si ritorna, quindi, ai caratteri distintivi della licenza individuale speciale (di tipo B) che, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 1, lett. i) et j) dell'Allegato A alla delibera n. 78/23/CONS, concerne appunto, rispettivamente, gli “*invii registrati*” (invii di corrispondenza accettata e sottoscritta dal destinatario) e gli “*invii certificati*” (invii di corrispondenza tracciata temporalmente e geograficamente dall'accettazione fino al recapito).

Occorre, da ultimo, in via di fatto ritornare sulla circostanza per cui l'attività di postalizzazione “cartacea” di Inposte non è di fatto né residuale, né accessoria in quanto, come riconosciuto dalla parte nella memoria difensiva prodotta e, da ultimo, in sede di audizione dell'11/11/2025, molte volte occorre ricorrervi per difetto di notifica della cd. raccomandata tNotice. Peraltro, nel corso dell'audizione in parola è stato chiarito alla parte in termini di titoli abilitativi che partecipare anche a una sola fase del processo di postalizzazione comporta l'onere di ottenere il titolo abilitativo necessario e che relativamente allo strumento adottato per svolgere, in concreto, l'attività il dato letterale della norma sopra menzionata allo stato non consente mezzi diversi dalla raccomandata AR o giuridicamente equipollenti, e che dunque l'utilizzo di strumenti diversi rappresenterebbe una elusione del dettato normativo. Del resto, la Società, in sede di audizione, ha rappresentato di aver domandato in un primo momento al Ministero competente la licenza individuale speciale, ma, pur richiesta, non ha poi fatto pervenire copia della corrispondenza intercorsa con il Ministero stesso.

Il possesso della licenza individuale speciale è quindi comunque pur sempre necessario se si vogliono gestire comunicazione di soggetti che svolgono attività amministrative. Il servizio offerto da Inposte appare utilizzabile da “chiunque”, compresa quindi anche la pubblica amministrazione tradizionale la quale, in tesi, potrebbe avvalersi del servizio di Inposte per la notifica degli atti più vari, inclusi quelli di tipo impositivo (es. avvisi di accertamento del mancato pagamento di tributi locali), non potendosi escludere che il servizio abbia ad oggetto anche questi ultimi (non avendo la Società fornito l'elenco dei propri clienti che era stato richiesto espressamente nell'audizione dell'11 novembre 2025). E del resto dalla consultazione del sito web della Società emerge che il servizio è presentato come utilizzabile anche dalla P.A. oltre che da mittenti privati. Inoltre, si osserva che la Società, nella sezione dedicata alle “domande frequenti” del Servizio tNotice comunica che l'utilizzo del servizio “*non è consentito*” per le comunicazioni aventi a oggetto le (*sole*) sanzioni al Codice della strada e per degli atti giudiziari; pertanto, alla luce di tutte queste circostanze, non sembrerebbe che la Società escluda di offrire in commercio il sistema della “raccomandata elettronica” per la trasmissione degli atti amministrativi impositivi di cui all'dell'art. 1, comma 1, lett. m) del Regolamento allegato alla delibera n. 78/23/CONS. Tantomeno è chiaro in che modo, in concreto, l'operatore assicuri l'impiego “selettivo” del servizio, non potendo egli certo

conoscere il contenuto degli atti da notificare, in ragione del principio di riservatezza delle comunicazioni.

Ed è anche in considerazione di tale ulteriore elemento, vale a dire della non conoscibilità, da parte dell'operatore, del contenuto della comunicazione inviata che l'Operatore si sarebbe dovuto dotare della licenza individuale speciale (anziché limitarsi a quella semplice ovvero, come ha fatto, all'autorizzazione, che invece attiene a pacchi e a servizi postali non universali), proprio al fine di poter essere "coperto" e "adeguato" rispetto a qualunque circostanza (non potendo selezionare previamente il contenuto della comunicazione inviata).

Nel caso di specie, dunque, la Società non poteva ignorare che la raccomandata elettronica non fosse conforme alla norma primaria (art. 1, comma 291, legge n. 160/2019), in quanto, come già ampiamente chiarito da AGCM e ARERA, tale modalità di invio elettronico non è affatto equiparabile alla raccomandata A/R, ma soprattutto, per quanto specificamente qui rileva, alla luce degli ulteriori elementi appena richiamati, pur in mancanza di precedenti chiarimenti interpretativi dell'Autorità sull'ampiezza della nozione di "atti amministrativi impositivi" impiegata dal Regolamento di cui alla delibera n. 78/23/CONS, la Società, facendo uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto dotarsi, da tempo, del titolo abilitativo previsto dal Regolamento.

Da tutto quanto considerato, l'offerta al pubblico di tNotice, con asserito «*pieno valore legale*», si presta a determinare un'illegittima sostituzione della raccomandata postale tradizionale (nonché della posta elettronica certificata), con pregiudizio concreto per i diritti degli utenti - sia gestori di servizi pubblici sia cittadini/utenti di tali servizi - e per la validità giuridica delle comunicazioni in merito alla prestazione dei servizi di pubblica utilità, comunicazioni dalle quali scaturiscono effetti legali per i destinatari e per i terzi, ai quali esse nemmeno risultano formalmente opponibili.

Per il caso in questione, leggendo integralmente l'art. 1, comma 291, della legge n. 160/2019, si osserva che la stessa equipara alla "*raccomandata con avviso di ricevimento*" esclusivamente l'invio "*mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario*" e non già altro.

Al contrario, con ogni altro differente servizio elettronico di recapito, in particolare con l'uso della ordinaria mail utilizzata dal servizio a marchio tNotice quale prima interfaccia di contatto con l'utente finale, al di là di ogni considerazione di attinenza alla norma, si andrebbe a interagire con un canale di comunicazione che non è specificatamente fornito dal destinatario con la finalità di ricevere un certo tipo di atti, essendo noto che la *mail* ordinaria che ricade nell'alveo del "*low profile communication*" (ricezione di posta privata, messaggi pubblicitari, ecc.).

Per tutto quanto rappresentato, l'offerta di servizi postali in assenza di titolo abilitativo specifico (fra questi la licenza individuale speciale necessaria per l'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, quali quelli di notifica di atti, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale presidiati dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 261/1999) si pone nel caso di specie in violazione del disposto:

- dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 78/23/CONS;

- dell'art. 21, comma 4, secondo cui «*[c]hiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro*».

L'operatore Inposte, nella propria difesa, non ha rappresentato argomentazioni e/o elementi idonei a infirmare il quadro probatorio emergente dalla istruttoria, così da ritenersi non confutate, nel merito, le contestazioni mosse da questa Autorità. Il quadro probatorio emergente dall'istruttoria ha piuttosto corroborato la fondatezza della contestazione, avendo confermato che la notifica cartolare avviene *sine titulo*, oltre a essere subordinata al “fallimento” di una forma di notifica non conforme al quadro normativo vigente. In altri termini, con le proprie articolate ricostruzioni operative la parte ha, vieppiù, dimostrato che l'attuata notifica cartolare (attività squisitamente rientrante nell'ambito dei servizi postali) è quasi sempre necessaria ed è posta in essere senza la preventiva dotazione del prescritto titolo abilitativo ministeriale.

Ne discende, quindi, che può ritenersi accertata la violazione dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 78/23/CONS, condotta sanzionabile, così come previsto dall'art. 15, comma 1, medesima delibera, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 261/1999, contestata con l'atto n. 15/25/DSP, del 02/10/2025, all'operatore Inposte.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza nei confronti della società Inposte dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione in misura pari a dieci volte il minimo edittale per la violazione contestata, per una somma consistente in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981, e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS.

#### **A) Gravità della violazione**

Relativamente alla gravità della condotta, essa può ritenersi complessivamente di entità grave e di lunga durata per quanto di seguito considerato:

- sotto il profilo della rilevanza oggettiva, la mancata acquisizione dei prescritti titoli abilitativi per la fornitura di servizi postali – condotta oggettivamente grave in ragione della chiarezza del dettato normativo letterale che postula l'acquisizione della licenza speciale - evidenzia la rilevanza negativa della condotta tenuta dal soggetto agente, considerata nelle sue concrete modalità di attuazione, ivi compreso l'atteggiarsi dell'elemento soggettivo che l'ha caratterizzata; l'elenco degli operatori postali che effettuano tali tipi di notifica è pubblico ed è evidente da esso che tutti gli operatori che

gestiscono le notifiche di atti amministrativi di tal fatta (a titolo di esempio Fulmine, Integraa) sono dotati di licenza individuale speciale di tipo B ovvero anche alcuni, prudenzialmente, di tipo A: il costo contenuto dei titoli abilitativi avrebbe potuto indurre la parte, qualora incerta, a chiedere lumi alle amministrazioni competenti ovvero a prendere sia la licenza sia l'autorizzazione, come fanno molti operatori postali proprio perché la riservatezza della corrispondenza non consente loro di conoscere il contenuto dell'atto da notificare; la violazione, inoltre, è evidente rispetto al dettato normativo letterale di cui alla legge n. 160/2019 cit. relativamente ai servizi di pubblica utilità che richiedono modalità di notifica circoscritte e tassative; ed è palese anche rispetto al provvedimento dell'AGCM del 2018 che già aveva dichiarato non equiparabile alla raccomandata il servizio tNotice.

- quanto al danno arrecato, sono rilevanti le ricadute pregiudizievoli: i. per i suoi clienti (con particolare riferimento ai gestori di servizi pubblici) che in qualità di mittenti affidano le proprie comunicazioni legali ad un mezzo che non soddisfa i canoni giuridici minimi; ii. per i destinatari, cittadini/utenti di servizi pubblici essenziali che risultano privati delle garanzie che la normativa civilistica pone a loro tutela in termini di opponibilità ai controinteressati e che la normativa postale prescrive: carta dei servizi postali, gestione dei reclami, definizione controversie, etc.; infine, iii. la condotta costituisce grave danno per i *competitor* postali in quanto, essendo i prezzi della raccomandata tNotice di gran lunga più bassi di quelli delle raccomandate A/R ordinarie, provocano un rilevante danno competitivo;

- in merito al profilo del vantaggio indebito, la condotta reca a Inposte un vantaggio non dovuto in quanto non concesso dalle norme vigenti e indebito rispetto ai concorrenti, i cui tariffari sono il frutto degli oneri d'impresa che essi soli sopportano;

- quanto alla estensione territoriale, la condotta si traduce in distribuzione afferente a un pubblico nazionale (utenza finale di primari operatori di servizi di comunicazione elettronica e di altre *public utilities*);

-, in merito alla durata della condotta illecita, la medesima integra un arco temporale di lunga durata, avendo la Società svolto le attività di notifica, come emerge già dal provvedimento sanzionatorio n. 27481/2018 adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica commerciale scorretta, quantomeno dal 2018 a tutt'oggi.

Da ultimo, ferme restando tutte le suseposte valutazioni in ordine alla gravità della violazione, si ritiene che debba, comunque, tenersi conto, ai fini della mitigazione della sanzione, della assoluta novità del caso.

## **B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Sotto questo profilo, la condotta svolta dall'agente, all'esito dell'attività procedimentale, non risulta proattiva né collaborativa, in quanto la Società, sia in sede di presentazione di memorie difensive che durante l'audizione tenutasi per meglio rappresentare le proprie tesi difensive, ha mantenuto immutata la propria posizione secondo la quale essa non avrebbe in *“alcun modo posto in essere attività sanzionabili alla luce del Regolamento di cui all'Allegato A della Delibera 78/23/CONS”*, e il Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) possa essere validamente utilizzato in alternativa alla raccomandata A.R. postale, ovvero alla PEC, senza voler nemmeno ipotizzare *pro futuro* di commercializzare tale servizio per comunicazioni non d'interesse né di rilevanza pubblica. Da ultimo, la Società, pur sollecitata in sede di audizione, non ha fatto pervenire copia della corrispondenza intercorsa con il Ministero delle imprese e del made in Italy in ordine alla richiesta di rilascio, seppur tardiva, della licenza, nonché ulteriore documentazione necessaria nell'ambito del procedimento avviato (l'elenco dei maggiori clienti che hanno contrattualizzato il servizio tNotice).

### **C) Personalità dell'agente**

Inposte rappresenta una struttura imprenditoriale con capacità organizzativa e di ruolo rilevanti sul mercato di riferimento. La Società, pur non essendo incorsa in precedenza in ulteriori procedimenti sanzionatori da parte di questa Autorità per violazione della normativa di settore, è stata già oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 27481/2018 definito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 12 dicembre 2018 con una sanzione per pubblicità ingannevole, nonché di altro procedimento, sempre per pubblicità ingannevole, archiviato nel 2025 avendo deliberato nella sua adunanza del 25 novembre 2025 che per la fattispecie segnalata non vi è luogo a provvedere per ravvedimento operoso; inoltre nel 2023 l'Autorità per l'energia elettrica Arera le ha rivolto un invito, rimasto inascoltato, a non usare tNotice per le comunicazioni relative a servizi elettrici, idrici e gas; infine, non è servita la delibera di definizione della controversia del Corecom Puglia di cui in premessa per convincere l'operatore a mettersi in regola.

### **D) Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'Operatore, va considerato che la Società ha una struttura finanziaria solida, avendo chiuso il bilancio al 31/12/2024 con un utile, al netto delle imposte di esercizio, pari a euro 2.074.368.

Siffatta situazione, nel suo complesso, può ritenersi tale da giustificare congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ACCERTA**

che la Società INPOSTE.IT – S.P.A. (C.F. e P. IVA 11362801000), con sede legale in Roma (RM), alla Via Giuseppe Gioacchino Belli, 86, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha violato le disposizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 78/23/CONS, condotta sanzionabile, così come previsto dall'art. 15, comma 1, della medesima delibera, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 261/1999.

### **ORDINA**

alla società INPOSTE.IT - S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria, la somma complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

### **DIFFIDA**

la società INPOSTE.IT - S.p.A., ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dal persistere nella condotta sanzionata e a uniformarsi alla normativa vigente entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

### **INGIUNGE**

alla società INPOSTE.IT - S.p.A. di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato utilizzando il codice IBAN: IT62Y0100003245BE00000003L8 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 261/1999, con delibera n. 78/26/CONS*”.

La Società interessata ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”, in calce al *Regolamento*. L'istanza di

rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 78/26/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella